

ADEMPIMENTI

Le ritenute nell'ambito dei contratti d'appalto alla luce dei recenti chiarimenti

di **Stefano Rossetti**



L'Amministrazione finanziaria con la corposa [circolare 8/E/2020](#) ha fornito chiarimenti anche in relazione **all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio** di versamento delle ritenute fiscali effettuate dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie ex [articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#).

L'[articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#), introdotto dall'[articolo 4 D.L. 124/2019](#), impone ai soggetti che rivestono **la qualifica di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un'impresa, di richiedere **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle **ritenute**, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Tale disciplina si applica al ricorrere di determinate condizioni previste dallo stesso [articolo 17-bis, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#), ovvero:

- l'importo complessivo annuo dei contratti di appalto, di subappalto, di affidamento a soggetti consorziati o dei rapporti negoziali comunque denominati stipulati per l'esecuzione delle opere deve essere superiore ad **euro 200.000**;
- i predetti contratti devono essere caratterizzati da **prevalente** utilizzo di manodopera **presso le sedi di attività del committente** con **l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, l'[articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#) prevede che, **entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute**, le imprese appaltatrici o

affidatarie e le imprese subappaltatrici debbano trasmettere al committente:

- **copia delle deleghe di pagamento;**
- **un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali obblighi **non trovano applicazione** se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza di alcuni requisiti di fedeltà fiscale ([articolo 17-bis, comma 5, lettere a e b, D.Lgs 241/1997](#)).

Il Decreto Liquidità ([articolo 23 D.L. 23/2020](#)), in considerazione della ridotta operatività degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ha previsto che **i certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020 hanno validità fino al 30 giugno 2020** (ordinariamente la validità è di 4 mesi dalla data del rilascio).

In questo contesto, l'Amministrazione finanziaria, con la [circolare 8/E/2020](#), ha chiarito che risultano **sospesi i controlli previsti in materia di ritenute e compensazioni** previsti, dall'[articolo 17-bis D.Lgs 241/1997](#), a carico dei committenti in relazione ai contratti di appalto, subappalto e affidamento stipulati con le imprese **per cui sono sospesi i versamenti delle ritenute per effetto degli articoli 61 e 62 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020)**.

In sostanza, si tratta della **sospensione dei versamenti delle ritenute** effettuate sui redditi *ex* [articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973](#) (ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente) in favore dei soggetti:

- **che esercitano le attività maggiormente colpite dalle restrizioni emergenziali** ([articolo 61, commi 2 e 3 del decreto Cura Italia](#) e [articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020](#));
- **esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019** ([articolo 62, comma 2, decreto Cura Italia](#));
- **che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 D.P.C.M. 1° marzo 2020** ([articolo 62, comma 4 del decreto Cura Italia](#)).

La sospensione dell'attività di monitoraggio da parte dei committenti rappresenta una diretta conseguenza della facoltà concessa ai contribuenti sopra citati di differire i versamenti delle ritenute al 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o in cinque rate di pari importo. **L'obbligo, in capo ai committenti, di monitorare i versamenti delle ritenute da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie riprenderà quando quest'ultimi soggetti saranno tenuti ad effettuare i versamenti.**

La sospensione degli obblighi di monitoraggio, inoltre, riguarda anche quei committenti che hanno stipulato contratti di appalto, subappalto e affidamento con le imprese **che possono beneficiare delle ulteriori sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi previste dall'articolo 18 del D.L. Liquidità (D.L. 23/2020).**

Occorre sottolineare che **non sono esonerati dall'obbligo di monitoraggio** quei committenti che hanno stipulato contratti di appalto, subappalto o affidamento di opere o servizi con imprese che **non** rientrano nel perimetro applicativo degli [articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia](#) e che quindi **non possono fruire di alcuna sospensione dei versamenti.**